

Cassazione penale, Sez III, 21 maggio 2003 (Ud. 12.03.2003) n. 459. Pres. G. Savignano. Est, A. TERESI. Ric. L.C.

- *“Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile. La motivazione del relativo decreto..... deve avere principalmente riferimento alla natura ed alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come “corpo del reato” o cose pertinenti al reato”.*(Nella fattispecie, correttamente è stato ritenuto che la bettolina, nella quale venivano trattate e trasportate acque di sentina raccolte da altre navi, sottoposta a sequestro probatorio costituisce corpo di reato, essendo stata ritenuta l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 51 d. lgs 22/97.)
- Le prescrizioni di cui all'allegato V della Convenzione internazionale MARPOL 73/78, conclusa a Londra il 2 novembre 1973 e ratificata in Italia con legge 29 settembre 1980, n° 662, entrata in vigore il 2 ottobre 1983, nonché del Protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978 (cosiddetto MARPOL 78) e della relativa legge di adesione 4 giugno 1982, n° 438, che escluderebbero dalla categoria dei rifiuti tutte le sostanze indicate o definite in altri allegati, tra cui le acque di sentina e le sostanze liquide nocive previste nell'allegato IV, non operano, infatti, nel caso di esecuzione di operazione di smaltimento di rifiuti pericolosi effettuate in aree portuali nazionali, che, invece, sono regolate dalla normativa nazionale, conforme a quella comunitaria in materia di rifiuti.

osserva

Con ordinanza 24.09.2003 il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesame del decreto del PM 28.08.2002 che aveva convalidato il sequestro probatorio della bettolina P30TS152 di proprietà della società r.l. *Ocean*.

Proponeva ricorso per cassazione L.C., in proprio e quale legale rappresentante della società, indagato per il reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. b) del d. lgs. n° 22/1997 per avere smaltito le acque di sentina delle navi (rifiuti pericolosi) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disapplicazione della disposizione transitoria del decreto n° 22/1997 (art. 57, comma 6 bis) e della normativa internazionale che escludono dalla categoria dei rifiuti le acque inquinate delle navi.

Assumeva che, la gestione e lo stoccaggio dei residui oleosi delle navi, in mancanza della norma regolamentari previste dalla citata disposizione transitoria, non sono penalmente

rilevanti poiché i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose e quindi non richiedono alcuna autorizzazione ambientale, come risulta dalla nota ministeriale in atti.

Inoltre, non era stata applicata la normativa della Convenzione internazionale MARPOL 73/78 che nell'Appendice dell'allegato V stabilisce che per i rifiuti si intendono tutti i tipi di cibo e di scarti domestici escluso il pesce fresco... prodotti nelle normali operazioni sulla nave che vanno eliminati in modo continuo e periodico, eccetto quelle sostanze che sono indicate o definite in altri allegati di MARPOL 73/78 (quali ad esempio petrolio, acque di sentina o sostanze liquide nocive).

Era stata negletta la direttiva 2000/59/CEE del Parlamento e del Consiglio del 27.11.2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico che richiama e dà attuazione ai principi della Convenzione MARPOL 73/78, definendo rifiuto le sostanze prodotte durante il servizio di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV, e V della MARPOL, i quali escludono che le acque di sentina rientrino nella definizione di rifiuto e siano così assoggettabili alla disciplina comunitaria dei rifiuti raccolti in ambito portuale dalle navi.

Era stata pure ignorato il Regolamento CEE n° 559/93 del Consiglio 01.02.1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Quindi, le acque inquinate stoccate, in forza della richiamata normativa sovranazionale, dell'autorizzazione dell'Autorità portuale di Trieste e della licenza della Capitaneria di porto non sottostanno al regime normativo speciale dei rifiuti perché equiparati, quanto alla loro gestione, alle merci pericolose.

Denunciava, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di reato contestata, per il contrasto rinvenibile nelle informative dei CC di Genova e di Udine e nei provvedimenti del PM e del GIP in ordine alla individuazione della condotta antigiuridica.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Non è puntuale il motivo relativo all'asserita mancanza assoluta di motivazione del decreto di convalida per l'omessa menzione delle fattispecie criminose contestate e dei fatti specifici imputati.

"Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile. La motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all'esistenza ed alla configurabilità del reato (il cui accertamento è riservato alla fase di merito) deve avere principalmente riferimento alla natura ed alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come "corpo del reato" o cose pertinenti al reato".

(Cass. Sez. V, n° 703, 8.02.1999, Circi, RV 212778)

Nella fattispecie, correttamente è stato ritenuto che la bettolina, nella quale venivano trattate e trasportate acque di sentina raccolte da altre navi, sottoposta a sequestro probatorio costituisce corpo di reato, essendo stata ritenuta l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 51 d. lgs 22/97 espressamente citato nel decreto di sequestro, nell'ambito dei dati fattuali indicati dallo stesso PM con riferimento al verbale di sequestro dei CC di Udine, noto all'indagato, e la immediata riconducibilità delle cose sequestrate agli illeciti.

Peraltro, dato che nella fase delle indagini preliminari il PM non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento.

In tal caso non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod. proc. pen.

Correttamente, infine, è stata ritenuta l'astratta configurabilità del summenzionato reato alla stregua dei dati offerti dall'accusa agganciati a specifici accertamenti di PG.

Infatti, le disposizioni dell'art. 57, comma 6 bis, del decreto n° 22/77, secondo cui, *"in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi...., i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose"* non escludono l'applicabilità alle acque di sentina della normativa sulla gestione dei rifiuti prevista dallo stesso decreto, dato che la norma transitoria attiene esclusivamente alla fase del trasporto via mare delle acque di sentina ed operazioni ad esso connesse.

Peraltro, la nota del Ministero dell'ambiente 14.06.2002, in atti, specifica che *"per quanto attiene alle attività di recupero e smaltimento di detti residui oleosi, questi sono soggetti al regime giuridico dei rifiuti"*.

Le prescrizioni di cui all'allegato V della Convenzione internazionale MARPOL 73/78, conclusa a Londra il 2 novembre 1973 e ratificata in Italia con legge 29 settembre 1980, n° 662, entrata in vigore il 2 ottobre 1983, nonché del Protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978 (cosiddetto MARPOL 78) e della relativa legge di adesione 4 giugno 1982, n° 438, che escluderebbero dalla categoria dei rifiuti tutte le sostanze indicate o definite in altri allegati, tra cui le acque di sentina e le sostanze liquide nocive previste nell'allegato IV, non operano, infatti, nel caso di esecuzione di operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi effettuate in aree portuali nazionali, che, invece, sono regolate dalla normativa nazionale, conforme a quella comunitaria in materia di rifiuti.

Conseguentemente sono inapplicabili, nella specie, la Direttiva 2000/59CE e il Regolamento CEE n° 259/93 perché richiamanti la Convenzione MARPOL.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.